**Allegato B)**

**RELAZIONE TECNICA Razionalizzazione annuale delle società partecipate anno 2020 – articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.**

**Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 21/12/2020**

**Premesso che:**

* l’articolo 24 del decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (rinnovato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017)- ha imposto agli organi consiliari degli enti locali la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, entro il mese di settembre 2017. Completata la revisione straordinaria, una tantum, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla revisione ordinaria o, meglio, alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni prevista dall’art. 20 del TUEL. Il comma 11 dell’articolo 26 del TUEL, infatti, stabilisce che “alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.
* l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 testualmente prevede che, ferma la revisione straordinaria del 2017, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. I piani di razionalizzazione annuale sono corredati da “un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione”. I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze (quasi certamente attraverso il portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>).
* Entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Anche tale relazione conclusiva è da inoltrare al Dipartimento del Tesoro ed alla Corte dei conti.

Ricordato che in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 al comma 2) impone la dismissione:

* delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
* delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
* nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
* nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
* Il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro. Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), il fatturato medio è di 500.000 euro annui (così come nel 2017); il limite di un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUEL).

L’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”. L’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUEL (20172021).

**Al fine di procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Foglizzo alla data del 31/12/2019 si riporta quanto segue:**

**Comune di Pavone Canavese**

**PARTECIPATE DIRETTE**

|  |
| --- |
| 1. **S.M.A.T. S.p.A. con una quota dello 0,00003%**
 |

**Dati identificativi** Società Metropolitana Torino S.p.A.

Sede legale: Corso XI Febbraio 14 – Torino

Codice Fiscale: 07937540016

**Oggetto Sociale:** Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, ed ha per oggetto l’esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall’articolo 4, lettera F) della legge 01/01/1994 n. 36.

**Tipologia di partecipazione: p**artecipazione diretta

**Percentuale di partecipazione** 0,00003% ed è in attivo

**Numero Amministratori e/o Sindaci nominati**

n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione

n. 5 membri del Collegio Sindacale

**Riconducibilità alle categorie ex Art. 4, comma 1-3 TUSP**

L’amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria in quanto unica società che produce un servizio di interesse generale e si occupa della gestione del servizio idrico integrato.

Non saranno avviate procedure di alienazione della partecipazione nella società.

**CONCLUSIONI**

**Dai contenuti della presente relazione si da atto che le partecipazioni sopra rappresentate sono conformi alle prescrizioni previste dall’Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative.**

**Si prende atto della** seguente nota trasmessa dalla Società Smat ( Società metropolitana acque Torino) S.p.A., Prot. n. 72303 del 17/11/2020 – nostro Prot. n. 7581 del 17/11/2020, per mezzo della quale la Società dichiara che “Con riferimento alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche anno 2020 – ex Art. 20 D.Lgs. 175/2016 si conferma che Smat S.p.A.:

* Ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumentifinanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
* Ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017.
* La società è pertanto esclusa, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall’applicazione del decreto in oggetto.”;

|  |
| --- |
| **Partecipazioni indirette:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTECIPAZIONI INDIRETTE |  |  |
| SOCIETA’ | Percentuale detenuta dal comune di Foglizzo | Percentuale detenuta da smat |
| RISORSE IDRICHE SPA  | 0,000027486% | 91,62% |
| AIDA AMBIENTE SRL  | 0,0000153% | 51% |
| ACQUE POTABILI – GRUPPO SAP – SPA  | 0,000013476% | 44,92% |
| S.I.I- SPA - VERCELLI | 0,000005997% | 19,99% |
| NORD-OVEST SERVIZI SPA  | 0,000003% | 10% |
| MONDO ACQUA SPA  | 0,000001476% | 4,92% |
| ENVIRONMENT – PARK SPA | 0,000001014% | 3,38% |
| WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE  | 0,0000002727% | 9,09% |
| HYDROAID Partecipazione | 0,000003474% | 11,58% |

|  |
| --- |
| 1. **SETA SPA Società Ecologica Territorio Ambiente con una quota dello 0,22 %**
 |

**Dati identificativi** Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.A.

Sede legale: Via Verga n. 40 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Codice Fiscale: 08547180011

**Oggetto Sociale** Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali

**Tipologia di partecipazione :** Partecipazione diretta

**Percentuale di partecipazione : 0,22% - è in attivo**

**Numero Amministratori e/o Sindaci nominati**

n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione

**Numero dipendenti : 218**

**Numero componenti organo di controllo :5**

**Riconducibilità alle categorie ex Art. 4, comma 1-3 TUSP**

Come già precisato negli anni scorsi l’amministrazione intende mantenere la partecipazione, seppur minoritaria in quanto unica società che produce un servizio di interesse generale e si occupa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Non saranno avviate procedure di alienazione della partecipazione nella società.

Produzione di un servizio di interesse generale

**CONCLUSIONI**

**Dai contenuti della presente relazione si da atto che le partecipazioni sopra rappresentate sono conformi alle prescrizioni previste dall’Art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative.**

|  |
| --- |
| 1. **TRM SPA – Trattamento rifiuti metropolitani con una quota di partecipazione dello 0,00538%.**
 |

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del Piano redatto nel 2015.

**Dati identificativi** Società Trattamento rifiuti S.p.A.

Sede legale: Via Gorino n. 50 – 10137 Torino (TO)

Codice Fiscale: 08566440015

**Oggetto Sociale** Attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero materiali

**Tipologia di partecipazione :** Partecipazione diretta

**Percentuale di partecipazione : 0,00538% ed è in attivo**

**Numero Amministratori e/o Sindaci nominati**

n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione

**Riconducibilità alle categorie ex Art. 4, comma 1-3 TUSP**

Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

Non saranno avviate procedure di alienazione della partecipazione nella società.

Produzione di un servizio di interesse generale

**CONCLUSIONI**

Dai contenuti della presente relazione si da atto che le partecipazioni sopra rappresentate sono conformi alle prescrizioni previste dall’Art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative.

**Come già precisato negli anni scorsi è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

**Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Foglizzo, partecipa al

1. “Consorzio di Bacino 16” con una quota del 1,22%

2. “Consorzio Intercomunale Servizi Sociali” con una quota del 3%.

3. “Autorità d’Ambito Torinese” con una quota dello 0,12%

Le partecipazioni ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.